

Legge regionale 1 giugno 2010, n. 14.

Legge Finanziaria per l'anno 2010.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)

1. In applicazione di quanto previsto dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003), le leggi regionali di cui all'allegato A sono rifinanziate nell'importo ivi indicato.

2. Le disposizioni delle leggi regionali abrogate, citate nell'allegato A di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti, come previsto dall' articolo 2 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 13 (Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione).

Art. 2.

(Modifica del comma 1, dell'articolo 11 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 e disposizioni transitorie e finali - Destinazione della minor spesa)

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali), come modificato dal comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 8 agosto 2003, n. 21 è sostituito dal seguente:

“1. L'ammontare dell'indennità di fine mandato spettante ai consiglieri e agli assessori regionali è fissato nella misura dell'ultima mensilità dell'indennità consiliare lorda percepita in carica dal consigliere cessato dal mandato, moltiplicata per ogni anno di effettivo esercizio del mandato.”

2. L'ammontare dell'indennità di fine mandato determinata ai sensi del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 24/2001 così come modificato dalla presente legge, si applica a far data dall'insediamento del Consiglio regionale della IX legislatura.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 10 della l.r. 24/2001, con l'entrata in vigore della presente legge, ai consiglieri regionali in carica nella IX legislatura è corrisposto l'ammontare dell'eventuale indennità di fine mandato maturato nelle legislature precedenti calcolato secondo la normativa vigente al termine dell'VIII legislatura, dedotto quanto già erogato a titolo di anticipazione.

4. L'indennità di fine mandato spettante ai consiglieri in carica nell'VIII legislatura e non rieletti nella IX legislatura è determinata secondo la normativa vigente al termine dell'VIII legislatura.

5. Le risorse derivanti dalla minor spesa sostenuta dal Consiglio regionale a seguito dell'applicazione di quanto previsto dal comma 1, sono trasferite alla Regione al fine di sostenere le politiche attive e passive del mondo del lavoro e il sostegno al reddito dei lavoratori disoccupati in cassa integrazione ed in mobilità.

Art. 3.

(Prestazioni straordinarie)

1. Le prestazioni straordinarie rese dal personale impegnato in occasione delle consultazioni elettorali regionali, ivi compresi i dipendenti con incarico di posizione organizzativa, sono retribuite in supero rispetto ai limiti previsti per il lavoro straordinario dai contratti collettivi, ferma restando l'osservanza delle disposizioni contrattuali per lo straordinario elettorale.

2. In analogia a quanto previsto al comma 1, è autorizzato il pagamento di prestazioni straordinarie al personale del Consiglio regionale impegnato nelle attività di supporto alle sedute dell'Assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti.

3. La Giunta regionale è altresì autorizzata a disporre il pagamento delle prestazioni straordinarie, autorizzate anche in deroga a quelle retribuibili a norma dei contratti collettivi di lavoro, effettuate dal personale avente titolo impegnato nelle azioni tecnico-amministrative o di monitoraggio relative alle opere di ricostruzione e messa in sicurezza degli abitati e delle infrastrutture, nella riparazione dei danni subiti da soggetti privati ed imprese a causa di eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, per l'attivazione della sala operativa di protezione civile e per attività ad essa conseguenti.

4. E' autorizzato il pagamento delle prestazioni straordinarie e dei compensi forfettari previsti dall'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3683 del 13 giugno 2008 spettanti al personale regionale impegnato nelle attività legate all'emergenza degli eventi calamitosi.

Art. 4.

(Regionalizzazione del Patto di stabilità interno)

1. A decorrere dall'anno 2010 la Regione, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 77 ter, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'articolo 7 quater, comma 7, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero - caseario), convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, disciplina il Patto di stabilità interno per le province e per i comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti del Piemonte, adattando le regole ed i vincoli posti dalla normativa nazionale, fermo restando il rispetto dell'obiettivo complessivamente determinato in attuazione della normativa medesima.

2. In applicazione del comma 1 la Regione provvede a comunicare agli enti locali piemontesi l'obiettivo del Patto di stabilità interno e, contestualmente, comunica al Ministro dell'economia e delle finanze gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

3. Le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale adottata previa intesa con il Consiglio delle Autonomie locali ovvero, nelle more della costituzione di quest'ultimo, con la Conferenza Regione - Autonomie locali.

4. Le province e i comuni piemontesi assoggettati al Patto di stabilità interno sono autorizzati ad approvare il bilancio di previsione entro trenta giorni dalla comunicazione, da parte della Regione, dell'obiettivo di cui il comma 1. Sono fatte salve le eventuali proroghe disposte ai sensi dell' articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali).

Art. 5.

(Osservatorio nazionale Tessile - Abbigliamento - Pelle - Calzature)

1. La Regione, nell'ambito delle azioni strategiche programmate in materia di ricerca e di salute, promuove la costituzione di un Osservatorio nazionale Tessile - Abbigliamento - Pelle - Calzature per la valutazione dei rischi sanitari e delle funzionalità dei prodotti tessili, dell'abbigliamento, calzature e pelletterie.

2. L'Osservatorio di cui al comma 1, esclusa ogni finalità di lucro, ha lo scopo di promuovere la tutela della salute, dell'ambiente e la ricerca scientifica nel settore dei materiali, prodotti e supporti tessili e calzaturieri in genere, con l'obiettivo di valutare i rischi sanitari, di favorire la sostenibilità,

l'innovazione e la competitività responsabili e di realizzare politiche per la promozione della salute attraverso la certificazione di trasparenza delle filiere dei prodotti.

3. La Giunta regionale, con successiva deliberazione, procede alla costituzione dell'Osservatorio tra la Regione Piemonte, il Ministero della salute, gli enti locali e le altre istituzioni pubbliche interessate e ne definisce la forma giuridica, gli aspetti organizzativi e funzionali nonché le modalità di controllo e di adesione.

4. È autorizzata la contribuzione della Regione per il triennio 2010 - 2012 nella misura di 370.000,00 euro annui. Alla spesa si fa fronte per l'esercizio 2010 con gli stanziamenti dell'unità previsionale di base (UPB) DB20091 (Sanità - Allocazione e controllo risorse finanziarie - Titolo I: Spese correnti). Per gli esercizi 2011 e 2012 alla copertura degli oneri si fa fronte con le risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della l.r. 2/2003.

Art. 6.

(Modifiche alla legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4)

1. L' articolo 3 della legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste), è sostituito dal seguente:

"Art. 3. (Bosco e foresta)

1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra norma in vigore nella Regione per bosco si intendono i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, con estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. Sono inoltre considerate bosco le tartufaie controllate che soddisfano la medesima definizione.

2. Sono assimilati a bosco:

a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;

b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi.

3. Non sono considerati bosco le tartufaie coltivate di origine artificiale, l'arboricoltura da legno di cui all'articolo 4, i castagneti da frutto in attualità di coltura, gli impianti di frutticoltura, i giardini pubblici e privati e le alberature stradali.

4. La continuità e l'omogeneità della superficie boscata non è interrotta dai confini amministrativi o di proprietà o da superfici incluse di qualunque altra natura, di estensione inferiore ai 2.000 metri quadrati o di larghezza inferiore ai 20 metri misurata al piede delle piante di confine.

5. La colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive su terreni precedentemente non boscata dà origine a bosco quando il processo è in atto da almeno dieci anni."

2. Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 4/2009 è sostituito dal seguente:

"2. Le vie di esbosco sono tracciati temporanei connessi ai singoli interventi selvicolturali e utilizzati per il trasferimento dei prodotti forestali dal luogo di raccolta alla viabilità silvo-pastorale o alla viabilità ordinaria. La loro realizzazione non costituisce modificazione né trasformazione d'uso del suolo."

3. Il comma 3 dell'articolo 31 della l.r. 4/2009 è sostituito dal seguente:

"3. La Giunta regionale disciplina le modalità di accesso e di tenuta dell'albo, i requisiti d'iscrizione, di rinnovo, di sospensione e decadenza, definisce gli effetti dell'iscrizione all'albo e individua i casi in cui è prevista l'iscrizione all'albo per l'esecuzione degli interventi selvicolturali, tenendo conto della loro natura e complessità. La Giunta regionale disciplina altresì le sanzioni accessorie di cui al comma 3 bis dell'articolo 36."

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 36 della l.r. 4/2009 è aggiunto il seguente:

"3 bis. Per le imprese iscritte all'albo delle imprese forestali del Piemonte di cui all'articolo 31, alle sanzioni di cui al comma 1, lettere c), e), g) e k), si applica la sanzione accessoria della sospensione dall'albo per un periodo da 6 a 18 mesi;"

5. Dopo l' articolo 39 della l.r. 4/2009 è aggiunto il seguente:

"Art. 39 bis. (Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1996 n. 70)

1. I comitati regionali di cui agli articoli 24 e 55 della legge regionale 4 settembre 1996 n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) sono integrati con un componente della Direzione regionale competente in materia forestale."

Art. 7.

(Modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2009, n. 3)

1. All'articolo 17 della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 3 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2008 in materia di tutela dell'ambiente), il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Al fine di garantire la continuità dell'esercizio delle funzioni, il personale dipendente dell'ARPA di cui al comma 1, lettera b è trasferito nel ruolo della Giunta regionale alla data di inizio dell'esercizio delle funzioni da parte della Regione. E' fatta salva la possibilità dell'esercizio di opzione per la permanenza nel ruolo dell'ARPA da esprimere entro il termine che verrà indicato con provvedimento organizzativo."

2. In attuazione di quanto previsto al comma 1 è approvato l'allegato B relativo alla dotazione organica del ruolo della Giunta regionale.

Art. 8.

(Conferma delle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35)

1. A decorrere dal 2010 sono definitivamente confermate le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35 (Legge finanziaria per l'anno 2009).

Art. 9.

(Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23)

1. Il comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) è sostituito dal seguente:

"3. Gli incarichi di direttore regionale, di vice direttore e di responsabile di settore o di struttura temporanea e di progetto, possono essere conferiti per specifiche esigenze di interesse pubblico, fornendone esplicita motivazione, a persone esterne all'amministrazione regionale di particolare e comprovata qualificazione professionale non rinvenibile nel ruolo dell'amministrazione stessa, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dirigenziale, non computando gli eventuali incarichi esterni di cui al comma 1."

Art. 10.

(Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19.)

1. L'articolo 56 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e delle biodiversità) è sostituito dal seguente:

"Art. 56. (Norme transitorie per l'insediamento degli enti di gestione delle aree protette)

1. Il presidente e il consiglio degli enti di gestione di cui al capo IV del titolo II si insediano il 1° aprile 2011.

2. La prima seduta della comunità delle aree protette è convocata nel periodo compreso tra il 1° e il 31 gennaio 2011 dal presidente della provincia avente il maggior numero di comuni posti all'interno delle aree protette gestite dall'ente.

3. Entro il 28 febbraio 2011 la comunità delle aree protette trasmette al Presidente della Giunta regionale la proposta di nomina del presidente dell'ente e le designazioni dei componenti del consiglio dell'ente di sua competenza.

4. Entro il termine di cui al comma 3 gli enti locali territorialmente interessati dall'ente di gestione dei Sacri Monti presentano al Presidente della Giunta regionale una proposta unitaria, espressa a maggioranza, di nomina del presidente dell'ente e le designazioni dei componenti del consiglio dell'ente di loro competenza.

5. Entro il termine di cui ai commi 3 e 4 le province interessate e la Partecipanza dei Boschi di Trino trasmettono al Presidente della Giunta regionale le designazioni dei componenti del consiglio degli enti di loro competenza.

6. Il Presidente della Giunta regionale, ricevute le proposte di nomina di cui al presente articolo, provvede alle nomine, secondo quanto disposto dagli articoli 14 e 15, in tempo utile all'insediamento del consiglio e del presidente dell'ente per la data di cui al comma 1.

7. Il presidente dell'ente convoca, con preavviso minimo di tre giorni, la seduta di insediamento del consiglio dell'ente per la data di cui al comma 1.

8. Dal 1° gennaio 2011 e fino all'insediamento degli organi di nuovi enti rimangono in carica, per le aree protette di rispettiva competenza, gli organi degli enti soppressi, esclusivamente per le funzioni di ordinaria amministrazione, per i provvedimenti di urgenza e per gli adempimenti di chiusura dei documenti contabili degli enti soppressi.

9. Se alla data di cui al comma 1 non si sono insediati gli organi dell'ente, la Giunta regionale nomina un commissario a cui è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ente fino all'insediamento degli organi."

2. L'articolo 65 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 65. (Entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo II e al titolo VI, capo III)

1. Le disposizioni di cui al titolo II e al titolo VI, capo III entrano in vigore il 1° aprile 2011".

Art. 11.

(Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2006, n. 29.)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 29 (Proroga della destinazione a Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino), come modificato dalla legge regionale 4 agosto 2008, n. 26 le parole: "19 settembre 2010", sono sostituite dalle seguenti: "1° aprile 2011".

Art. 12.

(Modifiche alla legge regionale 23 maggio 2008, n. 12)

1. L'articolo 23 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008) è sostituito dal seguente:

"Art. 23. (Programmi di sperimentazione gestionale)

1. I programmi di sperimentazione gestionale autorizzati dalla Regione ai sensi dell'articolo 9 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) per i quali è scaduto il termine del primo triennio di sperimentazione, possono essere prorogati dalla Giunta regionale per un periodo non superiore a cinque anni, previa ridefinizione dei programmi in conformità alle previsioni del piano socio sanitario regionale 2007-2010 e del piano regionale di rientro 2008 – 2010."

Art. 13.

(Norme in materia di urbanistica)

1. La deliberazione del consiglio comunale, approvata entro il 7 gennaio 2010, che, nell'ambito della ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di cui al d.lgs. 112/2008 convertito con modificazioni dalla l. 133/2008, approva il piano delle relative alienazioni e valorizzazioni,

costituisce variante allo strumento urbanistico vigente nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla deliberazione comunale medesima.

Art. 14.

(Interpretazione autentica del combinato disposto degli articoli 54, comma 1 e 58, comma 1, della legge regionale 17 febbraio 2010 n. 3)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 54, comma 1 e 58, comma 1, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), si interpretano nel seguente modo. Fino al novantesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dei regolamenti attuativi previsti dalle disposizioni contenute nel capo II della l.r. 3/2010, continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni della legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 (Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche e integrazioni: articolo 2; articoli dal 4 al 7; articoli 10 e 11; articolo 13; articoli dal 14 al 26; articoli dal 28 al 32.

2. Sono da ritenersi immediatamente applicabili le disposizioni contenute nel capo II della l.r. 3/2010, di cui agli articoli 4, 6, 7, 9, 11, 18, comma 2, lettera a), 23, 24, 27. E' immediatamente applicabile, altresì, l'articolo 26 della l.r. 3/2010, tenendo conto che i requisiti per l'accesso a cui fare riferimento, fino al novantesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'apposito regolamento, rimangono quelli di cui all'articolo 2 della l.r. 46/1995 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 15.

(Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale) è inserito il seguente comma 5 bis: "5 bis. In deroga ai comma 1, 2 e 5, il comune può autorizzare temporaneamente lo svolgimento di manifestazioni e gare motoristiche fuoristrada di mezzi assicurati, per un massimo di due volte all'anno e di durata non superiore a tre giorni ciascuna, su tracciati diversi da quelli di cui al comma 3, disponendo l'obbligatorio ed immediato ripristino dello stato dei luoghi da parte degli organizzatori dell'evento. Le manifestazioni e le gare motoristiche fuoristrada di cui al presente comma possono essere autorizzate al di fuori degli alvei, fatta eccezione per gli attraversamenti a guado esistenti, delle zone umide, dei tracciati fuoristrada mantenuti o sistemati con contributi pubblici, delle aree della Rete ecologica regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e delle biodiversità) e della rete escursionistica di cui alla legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte)."

2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 38 della l.r. 32/1982 è così sostituita: "d) per le attività e le manifestazioni motoristiche fuoristrada organizzate, anche parzialmente, al di fuori dei percorsi individuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 o per le competizioni organizzate sui percorsi individuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 in difetto delle procedure previste dalla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione) o per le manifestazioni e le gare motoristiche fuoristrada prive dell'autorizzazione in deroga ai sensi del comma 5 bis dell'articolo 11 o realizzate in difformità della stessa, si applica la sanzione di 10.420,00 euro a carico degli organizzatori, incrementata di 1000,00 euro per le manifestazioni fino a 50 partecipanti, di 1500,00 euro per le manifestazioni da 51 a 100 partecipanti, di 2000,00 euro per le manifestazioni da 101 a 200 partecipanti, di 3000,00 euro per le manifestazioni con più di 200 partecipanti. La stessa sanzione si applica agli organizzatori in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite ai fini dello svolgimento delle manifestazioni e gare motoristiche fuoristrada e in caso di mancata esecuzione del ripristino ambientale dello stato dei luoghi."

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 1 giugno 2010

Roberto Cota

Allegato A.

Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa. (Art. 1 comma 1)

Allegato B.

Incremento della dotazione organica del ruolo della Giunta regionale (Articolo 7)

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 4

Legge Finanziaria per l'anno 2010.

- Presentato dalla Giunta regionale il 3 maggio 2010.
- Riassunto dal Consiglio regionale il 18 maggio 2010 (ex art. 92, c. 2).
- Approvato in Aula il 26 maggio 2010, con emendamenti sul testo, con 27 voti favorevoli, 7 astenuti e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 30 della l.r. 2/2003 è il seguente:

“Art. 30 (*Norma finale*)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.”

Note all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 11 della l.r. 24/2001, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 11 (*Ammontare dell'indennità di fine mandato*)

“1. L'ammontare dell'indennità di fine mandato spettante ai Consiglieri e agli assessori regionali è fissato nella misura dell'ultima mensilità dell'indennità consiliare lorda percepita in carica dal Consigliere cessato dal mandato, moltiplicata per ogni anno di effettivo esercizio del mandato.”

2. Per gli effetti di cui al comma 1, la frazione di anno di effettivo esercizio in carica, non inferiore a sei mesi ed un giorno, viene computata come anno intero, quella minore non è considerata.

3. Il Consigliere che abbia già beneficiato della liquidazione dell'indennità di fine mandato ha diritto, nel caso di riassunzione del mandato ed al termine dello stesso, alla corresponsione di una indennità per gli anni del nuovo mandato.”.

- Il testo dell'articolo 10 della l.r. 24/2001 è il seguente

Art. 10 (Beneficiari dell'indennità)

1. L'indennità di fine mandato è erogata a quei Consiglieri che cessino dall'incarico per dimissioni o che non siano rieletti nella successiva legislatura ovvero, che non si ripresentino candidati. Nel caso di annullamento dell'elezione di un Consigliere, questi ha diritto alla restituzione, senza interessi, dei contributi versati in applicazione dell'articolo 2.

Note all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 77 ter, comma 11, del d.l. 112/2008, convertito, con l.133/2008, è il seguente:

“11. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi riferiti ai saldi di finanza pubblica, la regione, sulla base di criteri stabiliti in sede di consiglio delle autonomie locali, può adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle regioni stesse, fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'articolo 77-bis per gli enti della regione e risultante dalla comunicazione effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato alla regione interessata”.

- Il testo del articolo 7 quater, comma 7, del d.l. 5/2009, convertito con modificazioni dalla l. 33/2009 è il seguente:

“7. Ai fini dell'applicazione del comma 11 dell'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ogni regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo di patto di stabilità interno per ciascuno degli anni 2009/2011, determinato sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La regione comunica altresì al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese di maggio di ciascuno degli anni 2009/2011, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.”.

- Il testo dell'articolo 151, comma 1, del d.lgs 267/2000 è il seguente:

“1 Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze ”.

Note all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 7/2001 è il seguente :

“Art. 8.(Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

- a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1. gennaio dell'anno cui essa si riferisce;
- b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;
- c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.

4. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.”.

- Il testo dell'articolo 30 della l.r. 2/2003 è riportato alla nota dell'articolo 1.

Note all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 7 della l.r. 4/2009 come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

“Art. 7 (*Viabilità silvopastorale e vie di esbosco*)

1. La viabilità silvo-pastorale è costituita dalle strade e dalle piste al servizio di boschi e alpeggi percorribili con mezzi motorizzati per i seguenti scopi:

- a) accesso ai luoghi di lavoro e trasporto di prodotti, materiali, persone e cose connessi alle proprietà e alle attività silvo-pastorali;
- b) attività antincendio, di vigilanza, di soccorso, attività professionali didattiche e scientifiche e altri compiti di interesse pubblico.

2. Le vie di esbosco sono tracciati temporanei connessi ai singoli interventi selvicolturali e utilizzati per il trasferimento dei prodotti forestali dal luogo di raccolta alla viabilità silvo-pastorale o alla viabilità ordinaria. La loro realizzazione non costituisce modificazione né trasformazione d'uso del suolo.

3. In base alle loro caratteristiche le vie di esbosco si distinguono nelle seguenti tipologie: a) linee per l'esbosco via cavo, consistenti in tracciati ricavati nel soprassuolo e idonei al passaggio dei carichi sospesi; b) linee di esbosco per gravità, consistenti in tracciati naturali o artificiali destinati all'avvallamento del legname; c) vie di esbosco per mezzi meccanici, realizzate con limitati movimenti di terra tramite l'apertura di semplici tracciati nel soprassuolo, senza apporto di materiale inerte, da chiudersi dopo l'esbosco.

4. Il regolamento forestale definisce le caratteristiche tecnico-costruttive per la viabilità silvo-pastorale e le vie di esbosco, in considerazione del tipo di utilizzo e del contesto territoriale.

5. Il transito per le attività di cui al comma 1 è disciplinato da un regolamento comunale, approvato sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente.”.

- Il testo dell'articolo 31 della l.r. 4/2009 come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

“Art. 31 (*Albo delle imprese forestali del Piemonte*)

1. Al fine di promuovere la crescita delle imprese e qualificarne la professionalità, ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 227/2001, è istituito l'albo delle imprese forestali del Piemonte.

2. Alle imprese iscritte si applicano i benefici previsti dall'articolo 7 del d.lgs. 227/2001.

3. La Giunta regionale disciplina le modalità di accesso e di tenuta dell'albo, i requisiti d'iscrizione, di rinnovo, di sospensione e decadenza, definisce gli effetti dell'iscrizione all'albo e individua i casi in cui è prevista l'iscrizione all'Albo per l'esecuzione degli interventi selvicolturali, tenendo conto della loro natura e complessità. La Giunta regionale disciplina altresì le sanzioni accessorie di cui al comma 3 bis dell'articolo 36.

4. I requisiti di iscrizione e le cause di sospensione e decadenza sono stabiliti tenendo conto:

- a) dell'esistenza di gravi ed accertate inadempienze contrattuali;

b) dell'eventuale commissione nell'ultimo triennio di violazioni delle norme in materia ambientale, forestale, del lavoro e di sicurezza che abbiano comportato condanna penale o irrogazione di sanzioni amministrative;

c) della presenza delle situazioni ostative previste dall'articolo 3, comma 3 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato).”.

- Il testo dell'articolo 36 della l.r. 4/2009 come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

“Art. 36 (*Sanzioni*)

1. Le violazioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento forestale sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, fatta salva l'applicazione di sanzioni amministrative e pene previste da altre norme statali e regionali:

a) da 50,00 euro a 500,00 euro per l'esecuzione di interventi selvicolturali senza che sia stata presentata la prescritta comunicazione;

b) da un decimo all'intero valore delle piante tagliate, con un minimo di 100,00 euro, per l'esecuzione di interventi selvicolturali senza la prescritta autorizzazione;

c) da una a cinque volte il valore delle piante tagliate o del danno causato per chi, nel corso dell'esecuzione di interventi selvicolturali, tagli o danneggi piante o arrechi altri danni, in violazione alle disposizioni del regolamento forestale, o in difformità alla pianificazione, alla comunicazione o al progetto approvato o alle prescrizioni imposte dall'ente competente;

d) nel caso di violazione dei divieti previsti dall'articolo 20, l'importo della sanzione prevista alla lettera c) del presente articolo è raddoppiato;

e) da due a dieci volte il valore delle piante sradicate, tagliate o danneggiate per chi, nel corso di altri interventi, provochi lo sradicamento, il taglio o il danneggiamento di piante in difformità da quanto previsto dal regolamento forestale;

f) da 5,00 euro a 50,00 euro ogni 100 metri quadri, con un minimo di 100,00 euro, per la mancata sistemazione dei residui di lavorazione nelle tagliate e per il mancato o ritardato sgombero dei prodotti del taglio, in modo difforme alle disposizioni del regolamento forestale;

g) da 5,00 euro a 50,00 euro a metro lineare per l'apertura di vie di esbosco in modo difforme alle disposizioni del regolamento forestale;

h) da 500,00 euro a 1.500,00 euro per le installazioni di gru a cavo e fili a sbalzo o per la loro mancata rimozione, in modo difforme alle disposizioni del regolamento forestale;

i) da 300,00 euro a 3.000,00 euro per l'uso illecito del martello forestale;

j) da 100,00 euro a 300,00 euro ogni 10 metri quadri o frazione di superficie trasformata, nel caso di trasformazione del suolo forestale in altra destinazione d'uso senza la prescritta autorizzazione o in difformità dalla stessa;

k) da 5,00 euro a 50,00 euro ogni 10 metri quadri o frazione di superficie forestale per danni arrecati al terreno, alla rinnovazione o al sottobosco in violazione al regolamento forestale.

2. Per le violazioni connesse all'attività vivaistica forestale, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 16 del d.lgs. 386/2003.

3. Per le violazioni alle norme del regolamento diverse da quelle indicate nei precedenti commi si applica la sanzione amministrativa da 50,00 euro a 500,00 euro.

3 bis Per le imprese iscritte all'albo delle imprese forestali del Piemonte di cui all'articolo 31, alle sanzioni di cui al comma 1, lettere c), e), g) e k), si applica la sanzione accessoria della sospensione dall'albo per un periodo da 6 a 18 mesi.

4. Tutte le sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui le violazioni siano commesse all'interno dei siti della rete Natura 2000 e nelle aree protette.

5. Il pagamento della sanzione di cui al comma 1, lettere a) e j) non esonera il trasgressore dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione in sanatoria. Se l'autorizzazione non può essere rilasciata, e l'intervento sanato, il trasgressore è tenuto al ripristino ambientale dei luoghi che restano a tutti gli effetti classificati come bosco. A tal fine l'ente tenuto al rilascio dell'autorizzazione ordina il

ripristino indicandone modalità e termini. Se il trasgressore non ottempera, il medesimo ente, previa diffida, dispone l'esecuzione degli interventi con onere a carico del trasgressore.

6. La Giunta regionale aggiorna la misura delle sanzioni amministrative stabilita dal comma 1 ogni cinque anni, in misura pari alla variazione media annuale nazionale, verificatasi nei cinque anni precedenti, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tale aggiornamento è effettuato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del suddetto indice sulla Gazzetta ufficiale.

7. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).”.

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 17 della l.r. 3/2009 come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

Art. 17 (Disposizioni transitorie)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, informata la commissione consiliare competente, effettua la ricognizione:

- a) delle funzioni attribuite alla competenza della Regione, ai sensi dell' articolo 63 della l.r. 44/2000, come modificato dall'articolo 15 della presente legge, stabilendo la data di effettiva decorrenza dell'esercizio delle medesime;
- b) del personale che svolge le funzioni di cui alla lettera a), distinguendo tra il personale regionale assegnato all'ARPA e il personale dipendente dell'ARPA;
- c) delle risorse strumentali e finanziarie, ivi compresa la quota parte di finanziamento sostitutivo, attribuite all'ARPA per l'esercizio delle funzioni di cui alla lettera a).

2. Dalla data di inizio dell'esercizio delle funzioni regionali cessa l'assegnazione funzionale all'ARPA del personale regionale di cui al comma 1. A tale personale, per lo svolgimento delle attività già esercitate presso l'ARPA, continua ad essere corrisposto il trattamento economico in godimento, ivi compreso quello relativo ad incarichi afferenti all'area delle posizioni organizzative in atto, fino alla scadenza prevista per gli analoghi incarichi del personale regionale. Per il personale dirigenziale si applicano le norme di garanzia previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

3. Al personale funzionalmente assegnato all'ARPA per lo svolgimento delle attività già svolte dalla soppressa Direzione regionale Servizi tecnici di prevenzione e di cui l'ARPA conserva la competenza per effetto dell' articolo 3, comma 1 lettera a) della l.r. 60/1995, come modificato dall'articolo 14 della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni dell' articolo 11 della l.r. 28/2002.

4. Al fine di garantire la continuità dell'esercizio delle funzioni, il personale dipendente dell'ARPA di cui al comma 1, lettera b) è trasferito nel ruolo della Giunta regionale alla data di inizio dell'esercizio delle funzioni da parte della Regione. E' fatta salva la possibilità dell'esercizio di opzione per la permanenza nel ruolo dell'ARPA da esprimere entro il termine che verrà indicato con provvedimento organizzativo.

5. Transitoriamente, fino all'avvenuto trasferimento dall'Arpa alla Regione del personale addetto alla predisposizione dei pareri di cui all'articolo 16, comma 1 tali pareri continuano ad essere espressi dall'ARPA.

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 35/2008 è il seguente :

Art. 8 (Risorse per il trattamento accessorio)

1. Le risorse aggiuntive che hanno incrementato, ai sensi dei contratti collettivi, i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigente, nonché le risorse per le politiche di sviluppo del personale di categoria, sono acquisite in via definitiva nelle disponibilità per il trattamento accessorio.

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 24 della l.r. 23/2008 come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:
Art. 24 (*Incarichi dirigenziali esterni*)

1. Gli incarichi di Capo di Gabinetto del Consiglio e della Giunta regionale possono essere conferiti a persone esterne all'amministrazione regionale.

2. Gli incarichi di direttore regionale possono essere conferiti, entro il limite del 30 per cento dei rispettivi posti, non computando gli eventuali incarichi esterni di cui al comma 1, a persone esterne all'amministrazione regionale. (Nota: La Corte Costituzionale, con sentenza n. 9 del 15 Gennaio 2010, ha dichiarato l'illegittimità del comma 2.)

3. Gli incarichi di direttore regionale, di vice direttore e di responsabile di settore o di struttura temporanea e di progetto, possono essere conferiti per specifiche esigenze di interesse pubblico, fornendone esplicita motivazione, a persone esterne all'amministrazione regionale di particolare e comprovata qualificazione professionale non rinvenibile nel ruolo dell'amministrazione stessa, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dirigenziale, non computando gli eventuali incarichi esterni di cui al comma 1.

4. Gli incarichi affidati a persone esterne all'amministrazione regionale sono conferiti a soggetti in possesso del diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento ovvero della laurea specialistica secondo il nuovo ordinamento e di una particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati, anche internazionali, in aziende pubbliche o private, con esperienza acquisita e documentata, per almeno un quinquennio, in qualifiche dirigenziali ovvero in esperienze professionali di rilevanza assimilabile.

5. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono regolati da contratti di diritto privato a tempo determinato.

6. La durata degli incarichi di cui al comma 3 non può essere inferiore a due anni e superiore a cinque anni, rinnovabili.

7. I provvedimenti di organizzazione disciplinano le modalità per la individuazione delle persone da incaricare e indicano i contenuti principali del contratto, in particolare per quanto attiene alle incompatibilità ed alle responsabilità in caso di accertamento di risultati negativi, e stabiliscono i criteri per la determinazione del trattamento economico.

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 1 della l.r. 29/2006 come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:
Art. 1 (*Proroga*)

1. La destinazione a Parco naturale attribuita, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 19 agosto 1991, n. 38 (Istituzione del Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino), al territorio del Bosco delle Sorti della Partecipanza, individuato dall'articolo 2 della legge medesima, è prorogata fino al 1° aprile 2011.

Note all'articolo 14

- Il testo dell'articolo 54 della l.r. 3/2010 è il seguente :
Art. 54 (*Norme transitorie*)

1. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al capo II, limitatamente alle parti per le quali è prevista l'adozione di regolamenti attuativi, decorre dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione dei regolamenti medesimi.

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 5, sono fatte salve le autorizzazioni all'esclusione dall'ambito di applicazione della disciplina inerente all'edilizia sociale concesse ai sensi della previgente normativa.

3. Le commissioni preposte alla formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale attualmente operanti restano in carica fino alla loro naturale scadenza.

4. Le aliquote massime di assegnazioni su riserva, di cui all'articolo 10, si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. Fino al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge i comuni sono autorizzati ad assegnare al di fuori delle graduatorie, per far fronte a casi di emergenza abitativa, un'aliquota non eccedente il 50 per cento, arrotondata all'unità superiore, degli alloggi che si rendono disponibili su base annua; i comuni ad alta tensione abitativa sono autorizzati ad assegnare un'ulteriore aliquota non eccedente il 20 per cento degli alloggi disponibili su base annua per far fronte alla sistemazione di nuclei familiari soggetti a sfratto esecutivo.

5. L'utilizzo delle somme di cui all'articolo 7 dell'accordo di programma tra il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale delle aree urbane già Segretariato Generale del C.E.R. e la Regione Piemonte del 19 aprile 2001 per il trasferimento delle competenze in attuazione dell' articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali è soggetto alla preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale, fino all'esaurimento delle medesime.

6. L'applicazione degli articoli 31 e 32 della presente legge decorre dalla legislatura regionale successiva all'entrata in vigore della presente legge.

7. Le norme di cui all'articolo 36 della presente legge si applicano dall'esercizio finanziario successivo a quello di approvazione del regolamento di cui all'articolo 38, comma 9.

8. Le commissioni tecnico-consultive operanti presso le ATC, nominate precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 39, comma 2.

- Il testo dell'articolo 58 della l.r. 3/2010 è il seguente :

Art. 58 (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

- a) legge regionale 26 aprile 1993, n. 11 (Nuovo ordinamento degli Enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. Abrogazione legge regionale 16 dicembre 1987, n. 65);
- b) legge regionale 15 aprile 1994, n. 8 (Modifiche alla l.r. 26 aprile 1993, n. 11 recante nuovo ordinamento degli Enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata);
- c) legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 (Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica);
- d) legge regionale 29 luglio 1996, n. 51 (Modifiche alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 'Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica);
- e) legge regionale 21 gennaio 1998, n. 5 (Modifiche alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 11 relativa all'ordinamento degli Enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 relativa alle assegnazioni e canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica);
- f) legge regionale 3 settembre 2001, n. 22 (Ulteriori modifiche alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 recante norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2000, n. 6 relativa al fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ed alla legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 sull'ordinamento contabile della Regione Piemonte);
- g) legge regionale 7 agosto 2006, n. 28 (Modifica alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 11 'Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. Abrogazione legge regionale 16 dicembre 1987, n. 65');
- h) l'articolo 17 della legge regionale 30 settembre 2008, n. 28 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e disposizioni finanziarie).

2. Restano, comunque, in vigore le disposizioni di cui all' articolo 1 bis della legge regionale 24 gennaio 2000, n. 6 (Dotazione del fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione) e restano soppresse le parole "Agenzie Territoriali per la Casa (ATC)" nell'allegato C alla l.r. 7/2001.

Note all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 11 della l.r. 32/1982 come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

Art. 11 (Fuoristrada)

1 Su tutto il territorio regionale e' vietato compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuoristrada.

2 Tale divieto e' esteso anche ai sentieri di montagna e alle mulattiere, nonche' alle piste e strade forestali che sono segnalate ai sensi della legge regionale 12 agosto 1981, n. 27.

3. I comuni, sentite le comunità montane e le comunità collinari, possono individuare, dotandoli di opportuna segnalazione, percorsi a fini turistici e sportivi non competitivi, su tracciati già esistenti sul territorio, anche in deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2. I comuni disciplinano l'utilizzo di tali percorsi con proprio regolamento in coerenza con le finalità di tutela della presente legge e dandone comunicazione alla Regione.

4 Le Amministrazioni Provinciali ed i Comuni possono interdire il transito ai mezzi motorizzati, su strade di loro competenza, qualora sia ritenuto opportuno ai fini di tutela ambientale.

5 E' vietato parcheggiare veicoli nei prati, nelle zone boschive, in terreni agricoli; e' vietato calpestare i prati destinati a sfalcio, nonche' i terreni sottoposti a coltura anche se non cintati e segnalati, fatta salva la normativa della L.R. 17 ottobre 1979, n. 60.

5 bis. In deroga ai comma 1, 2 e 5, il comune può autorizzare temporaneamente lo svolgimento di manifestazioni e gare motoristiche fuoristrada di mezzi assicurati, per un massimo di due volte all'anno e di durata non superiore a tre giorni ciascuna, su tracciati diversi da quelli di cui al comma 3, disponendo l'obbligatorio ed immediato ripristino dello stato dei luoghi da parte degli organizzatori dell'evento. Le manifestazioni e le gare motoristiche fuoristrada di cui al presente comma possono essere autorizzate al di fuori degli alvei, fatta eccezione per gli attraversamenti a guado esistenti, delle zone umide, dei tracciati fuoristrada mantenuti o sistemati con contributi pubblici, delle aree della Rete ecologica regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e delle biodiversità) e della rete escursionistica di cui alla legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte).

6. Sono esclusi dal divieto di cui ai commi da 1 a 5 i mezzi impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali, nella sistemazione di piste sciistiche, nelle opere idraulico-forestali, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale antincendio, di pubblica sicurezza, nonché i veicoli utilizzati per servizio pubblico e per motivati scopi professionali o impiegati dai proprietari, possessori o conduttori per il raggiungimento dei fondi serviti.

7 L'esercizio dello sci d'erba e' consentito soltanto nelle aree a cio' destinate.

- Il testo dell'articolo 38 della l.r. 32/1982 come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

Art. 38 (Sanzioni amministrative)

1. Per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) per le violazioni previste dagli articoli 5 e 6 si applicano le sanzioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale);

b) per le violazioni previste dagli articoli 13, 14 e 26 si applica la sanzione da euro 40,00 a euro 240,00;

c) per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 11, per le quali è sempre possibile il sequestro amministrativo del mezzo, si applica la sanzione da euro 50 a euro 300; la sanzione è maggiorata da euro 100,00 a euro 600,00 nei casi in cui il mezzo motorizzato:

- 1. non risulti regolarmente immatricolato;

- 2. sia privo di targa;

- 3. sia privo di assicurazione;
 - 4. sia privo di libretto di circolazione;
 - 4 bis) sia impiegato nei territori posti ad altitudine superiore a mille metri sul livello del mare;
 - 6. sia impiegato dal tramonto alla levata del sole;
- d) per le attività e le manifestazioni motoristiche fuoristrada organizzate, anche parzialmente, al di fuori dei percorsi individuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 o per le competizioni organizzate sui percorsi individuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 in difetto delle procedure previste dalla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione) o per le manifestazioni e le gare motoristiche fuoristrada prive dell'autorizzazione in deroga ai sensi del comma 5 bis dell'articolo 11 o realizzate in difformità della stessa, si applica la sanzione di 10.420,00 euro a carico degli organizzatori, incrementata di 1000,00 euro per le manifestazioni fino a 50 partecipanti, di 1500,00 euro per le manifestazioni da 51 a 100 partecipanti, di 2000,00 euro per le manifestazioni da 101 a 200 partecipanti, di 3000,00 euro per le manifestazioni con più di 200 partecipanti. La stessa sanzione si applica agli organizzatori in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite ai fini dello svolgimento delle manifestazioni e gare motoristiche fuoristrada e in caso di mancata esecuzione del ripristino ambientale dello stato dei luoghi;
- e) per le violazioni di cui ai commi 5 e 7 dell'articolo 11 si applica la sanzione di euro 150,00;
- f) per la violazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 si applica la sanzione di euro 90,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare raccolto, detenuto, danneggiato o commerciato illegittimamente. La violazione di cui al comma 2 dell'articolo 15 comporta la sanzione di euro 30,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare raccolto in eccedenza al numero consentito;
- g) per le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 16, 25 e 30 si applica la sanzione da euro 1.000,00 a euro 10.000,00;
- h) per la violazione dei disposti di cui al comma 1 dell'articolo 20, di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 27, di cui all'articolo 28 si applica la sanzione di euro 90,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare eccedente la quantità consentita;
- i) per la violazione del comma 2 dell'articolo 20 si applica la sanzione da euro 100,00 a euro 1.000,00;
- l) per la violazione dei disposti di cui all' articolo 33 si applica la sanzione da euro 40,00 a euro 240,00;
- m) per la violazione dei disposti di cui all'articolo 23 si applica la sanzione di euro 90,00;
- n) per la violazione di cui all'articolo 27 comma 1 e di cui all'articolo 29 si applica la sanzione di euro 90,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare catturato.
2. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, media nazionale, verificatasi nei due anni precedenti. Seguendo tali criteri sono fissati entro il 28 febbraio dell'anno successivo al biennio, i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 che si applicano con decorrenza dal 1 aprile successivo.
3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie così aggiornata è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se è inferiore a detto limite.
- 3 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano su tutto il territorio regionale, ivi comprese le aree protette, salvo che il fatto commesso nelle predette aree sia punito con una sanzione più elevata.